

Decreto legislativo del 1 aprile 1996 n. 239 -

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari.

Articolo 2

Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'[art. 27 L 21 novembre 2000, n. 342](#), gli intermediari di cui al secondo comma dell'art. 2 DLG n. 239 del 1996 versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della [legge n. 342 del 2000](#) (10 dicembre 2000), entro 15 giorni dalla medesima data. La decorrenza della variazione apportata dall'art. 5 DLG n. 47 del 2000 - originariamente fissata dall'art. 19, primo comma, dello stesso DLG per l'1-6-2000 - e' stata differita, ai sensi dell'art. 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, che ha modificato il citato art. 19, al 1 gennaio 2001.").

Articolo 3

Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva. (N.D.R.: La decorrenza della variazione apportata dall'art. 5 DLG n. 47 del 2000 - originariamente fissata dall'art. 19, primo comma, dello stesso DLG per l'1-6-2000 - e' stata differita, ai sensi dell'art 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, che ha modificato il citato art. 19, al 1 gennaio 2001).

Articolo 4

Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni.

Articolo 5

Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva.

Articolo 6

Regime fiscale per i soggetti non residenti. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

Articolo 7

Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti.

Articolo 8

Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Articolo 9

Intermediari non residenti.

Articolo 10

Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura.

Articolo 11

Altre disposizioni. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

Articolo 12

Decorrenza.

Articolo 13

Disciplina transitoria.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 18 maggio 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'**art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549**;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari.

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. La ritenuta del 20 per cento di cui al **comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'**articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.

2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli **articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724**, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al **capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**.

3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'**art. 27 L 21 novembre 2000, n. 342**, gli intermediari di cui al secondo comma dell'art. 2 DLG n. 239 del 1996 versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della **legge n. 342 del 2000** (10 dicembre 2000), entro 15 giorni dalla medesima data. La decorrenza della variazione apportata dall'art. 5 DLG n. 47 del 2000 - originariamente fissata dall'art. 19, primo comma, dello stesso DLG per l'1-6-2000 - è stata differita, ai sensi dell'art. 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, che ha modificato il citato art. 19, al 1 gennaio 2001.").

In vigore dal 24 aprile 2014

1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'**articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601**, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

a) persone fisiche;

b) soggetti di cui all'[articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917](#), escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) enti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\)](#), e quelli di cui all'[articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986](#), esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

d) (Soppressa);

e) (Soppressa);

f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

1-ter. (comma abrogato).

1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.

2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli.

3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva. (N.D.R.: La decorrenza della variazione apportata dall'art. 5 DLG n. 47 del 2000 - originariamente fissata dall'art. 19, primo comma, dello stesso DLG per l'1-6-2000 - e' stata differita, ai sensi dell'art 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, che ha modificato il citato art. 19, al 1 gennaio 2001).

In vigore dal 13 agosto 2011

1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 1-quater del medesimo articolo:

a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;

b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;

c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.

I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, commi 1 e 1-quater per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;

b) gli accrediti e agli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.

3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) . Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico" l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:

a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;

b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi. 4. Se in una operazione intervengono piu' intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.

5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.

6. Qualora i titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito accredita il "conto unico" dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.

7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.

9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni.

In vigore dal 19 agosto 1999

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Entro il termine previsto dal [quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli

similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui all'**art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva.

In vigore dal 13 agosto 2011

1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.

2. Per i titoli di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Regime fiscale per i soggetti non residenti. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

- a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

2. (Comma soppresso)

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti.

In vigore dal 25 novembre 2001

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001.

La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.

4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

In vigore dal 25 aprile 2002

1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7,

comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

a) da soggetti non residenti;

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.

3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.

3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Intermediari non residenti.

In vigore dal 2 ottobre 2003

1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'**articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, che provvede:

a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;

b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a);

c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli

adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 7 e 8.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura.

In vigore dal 18 maggio 1996

1. A decorrere dalle emissioni il cui regolamento si effettua a partire dal 1 gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure:

- a) dieci centesimi di punto percentuale per i titoli di durata non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU;
- b) venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Altre disposizioni. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917**. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.

2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e dell'**art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 25 novembre 1983, n. 649**, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.

3. I riferimenti alle ritenute di cui all'**art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2.

4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

- a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' ed i termini di conservazione della stessa;
- b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;
- c) (lettera abrogata).

4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.

5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Decorrenza.

In vigore dal 15 gennaio 2000

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto:

- a) per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal 1 gennaio 1997, ovvero dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione alla predetta data;
- b) per i titoli senza cedola, relativamente agli interessi, premi ed altri frutti che maturano a partire dal 1 gennaio 1997; resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'**art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, per la parte maturata fino alla predetta data;
- c) per la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione relativamente alla parte di tale differenza che matura a partire dalla data in cui inizia la maturazione della cedola di cui alla lettera a); resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'**art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, sulla parte maturata antecedentemente a tale data.

2. Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola di cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi, resta ferma la previgente disciplina.

2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1 luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1 luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico e' accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed e' addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonche' dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Disciplina transitoria.

In vigore dal 18 maggio 1996

1. Ai fini della determinazione degli acconti IRPEG dovuti per il periodo d'imposta in corso al 1 aprile 1997 non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 scomputate per il periodo d'imposta precedente. Per la determinazione degli acconti IRPEG dovuti per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto delle predette ritenute, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai fini della determinazione degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

3. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi fino al 31 dicembre 1988, soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'**art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, in misura diversa dal 12,50 per cento, si applica

l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 con la medesima aliquota prevista per la predetta ritenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)
